

STATUTO

**KARENHOUSE - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MAROPATI RC VIA XXV APRILE 11

Numero REA: RC - 190626

Codice fiscale: 02791200807

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al Repertorio N. 2.878 Raccolta N. 1.813

STATUTO della società

**"KARENHOUSE - Società a responsabilità limitata -
Impresa Sociale"**

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 112 e in quanto compatibili anche con le disposizioni del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117, recante il codice del Terzo Settore (CTS) con la denominazione **"KARENHOUSE - Società a responsabilità limitata - Impresa Sociale"**, in sigla **"KARENHOUSE srl Impr. Sociale"**

Art. 2 (Oggetto)

La società esercita in via stabile e principale la seguente attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività, e precisamente:

A) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 2 lett. k D.Lgs. 112/2017)

- l'attività di affittacamere e turistico - alberghiera in genere, anche turnaria, mediante la gestione di alberghi, pensioni, residence, appartamenti, case-vacanze, bed and breakfast e agriturismo.

A tal fine la società potrà acquistare, prendere in locazione, in affitto e/o costruire strutture ricettive di ogni e qualsiasi genere e darle in locazione ovvero gestirle direttamente e/o utilizzare immobili di proprietà altrui. La società potrà altresì prestare servizi connessi all'attività turistica (trasporto, servizi vari a favore dei clienti).

- la gestione di ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie, tavole calde, gastronomie, friggitorie, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, catering, birrerie, pub, paninoteche, spaghetterie, fastfood, selfservice, piano-bar, disco-bar, discoteche e locali da ballo in genere, camping ed altre attività affini.

B.1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (art. 2 lett a D. Lgs. 112/2017)

B.2) interventi e prestazioni sanitarie; (art. 2 lett b D. Lgs. 112/2017)

B.3) prestazioni socio-sanitarie ex DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (art. 2 lett c D. Lgs. 112/2017)

- la gestione tecnico amministrativa di un centro organizzato per fornire servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria;

- la gestione tecnico amministrativa di strutture organizzate per fornire servizi socio-assistenziali e sanitari, a ciclo diurno, residenziali e semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, malati terminali, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori, soggetti affetti da patologia psichiatrica, quali: comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento, strutture residenziali, psichiatriche, case di riposo, hospice, alberghi sanitari, residenze sanitarie assistenziali (RSA);

- la gestione di strutture di cura preventiva quali palestre, piscine con finalità terapeutiche e riabilitative, centri ipici e maneggi per ippoterapia;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- lo svolgimento delle attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; previste all'art. 2 lettera a)

C.1) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (art. 2 lett q D. Lgs 112/2017)

C.2) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (art. 2 Lett r D. Lgs 112/2017)

- l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali, scolastiche e di comunità, quali ospedali, case di cura, case di riposo, centri per disabili, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime, ivi compreso il trasporto degli alimenti;

- l'attività di gestione di mense scolastiche, ospedaliere, militari, aziendali e interaziendali, e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in ogni forma ammessa, tanto a committenti privati che pubblici, ed anche partecipando a bandi e gare d'appalto.

D) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 L. 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (art. 2 Lett t D. Lgs 112/2017)

- inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e

successive modificazioni, ((di migranti e rifugiati)) e di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

- prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

- progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.

E) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; (art. 2 Lett. u D. Lgs. 112/2017)

- attivita' sportiva intesa come "terapia" in favore di persone affette da disabilita' fisica, psichica o sensoriale nelle seguenti discipline sportive: Nuoto, Tennistavolo e Ippica

Precisazioni dell'oggetto

La societa' potra' anche effettuare, per conto proprio o di terzi, qualsiasi attivita' di trasporto dei beni anche strumentali relativi all'attivita' propria, avvalersi delle forme di finanziamento previste da Leggi comunitarie, nazionali e regionali e svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in esse comprese: l'assunzione di prestiti e mutui, anche ipotecari, la concessione di avalli, fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, in favore sia dei soci sia dei terzi estranei, la stipula di accordi di collaborazione con societa' e/o organismi di qualsiasi natura, nonche' l'acquisizione, in via non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni e di interessenze in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o complementare al proprio. Dalle attivita' per ultimo indicate devono ritenersi escluse quelle riservate a specifici soggetti, ai sensi delle Leggi 2 gennaio 1991, n° 1 e 5 luglio 1991, n° 197 nonche' del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385 e quelle da svolgersi nei confronti del pubblico, in conformita' al disposto dell'art. 106 del suddetto Decreto Legislativo.

Art. 3 (Sede)

La societa' ha sede nel Comune di Maropati.

La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali o rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 4 (Durata)

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e ss. cod. civ. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del cod. civ., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

Art. 5bis - Apporti dei Soci

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi in favore della società.

Soci lavoratori

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, il cui numero non può essere superiore a quello dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale; la società dovrà tenere un apposito registro dei volontari. I volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie, allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanza, hanno diritto di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente Statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori, i volontari ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla Società, sono coinvolti, mediante la consultazione del sito internet della stessa, così da poter conoscere l'attività svolta dalla società ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle

questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

Art. 6 (Domiciliazione)

Il domicilio dei soci e degli amministratori per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Art. 7 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alle limitazioni di seguito indicate.

La clausola contenuta nei commi successivi intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel successivo art. 11.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in tutto o in parte solo a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio.

In ogni altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel registro delle imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio, che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo ed a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per

l'acquisto della partecipazione, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato con le modalità indicate al successivo articolo 11. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulato dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione, purché ciò avvenga entro sei mesi dal giorno del ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci e dopo aver ottenuto il gradimento dei soci a norma dei successivi commi del presente articolo.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra

vivi delle partecipazioni è richiesto il gradimento dei soci. Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienare, contenente l'indicazione della proposta del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci.

I soci decidono con le maggioranze previste nel successivo art. 27. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio la decisione del gradimento, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

Qualora entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

In caso di mancato gradimento il socio potrà esercitare il diritto di recesso.

Il gradimento non è richiesto in caso di trasferimento delle partecipazioni a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio.

Art. 8 (Morte del socio)

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 9 (Recesso)

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, cod. civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater cod. civ.

I soci hanno altresì il diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma 2, c.c.; in tale ipotesi il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione

della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10 (Esclusione)

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

In ogni caso, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 112/2017, il socio escluso può con istanza da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, presso la sede della società entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della decisione di esclusione, chiedere che della questione venga nuovamente investita l'assemblea ma in forma ordinaria la quale dovrà essere riunita entro i successivi dieci giorni per deliberare con la maggioranza relativa rappresentata in quella seduta sul riesame della sua esclusione.

Art. 11 - Liquidazione delle quote di partecipazione

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 112/2017, è ammesso il rimborso ai soci che recedono dalla società del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di cui al comma 3 lettera a) del medesimo articolo. Si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e, in mancanza, l'art. 2473 c.c.

Art. 12 (Unico socio)

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 cod. civ.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'amministratore devono essere depositate presso il registro delle imprese entro trenta giorni

dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Art. 13 (Soggezione ad attività di direzione e controllo)

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c..

Art. 14 (Amministratori)

Ai sensi del D. Lgs. 112/2017, la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo non può essere riservata a soggetti esterni all'organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque compatibilmente con la natura dell'ente e con le finalità perseguite dallo stesso.

Sono eleggibili alla carica di Amministratore coloro i quali hanno i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e precisamente: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Ai sensi del D. Lgs. 112/2017, ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali si prevederanno le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel

bilancio sociale.

Art. 15 (Durata della carica, revoca, cessazione)

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 cod. civ.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Gli altri amministratori devono, entro quindici giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 16 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Art. 17 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità

di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 18 (Poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, senza limitazione né distinzione tra atti di ordinaria o straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 cod. civ.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma cod. civ.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, direttori tecnici, responsabili tecnici, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art. 19 (Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-

presentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 20 (Compensi degli amministratori)

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso entro i limiti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 112/2017.

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 22 (Diritti dei soci)

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5 c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 5 D. Lgs. 112/2017

Art. 23 (Assemblea)

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibe-

razione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del cod. civ. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito a ciascun socio, al domicilio risultante dal registro delle imprese, otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, non per lo stesso giorno fissato per la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 24 (Svolgimento dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 25 (Deleghe)

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori.

Art. 26 (Verbale dell'assemblea)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 24. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 21 lett. d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, c.c..

Art. 28 (Organo di controllo)

Ai sensi del D. Lgs. 112/2017, la società è regolata da un Organo sindacale, anche monocratico, con la precisazione che la nomina della maggioranza dei componenti l'Organo di controllo non può essere riservata a soggetti esterni all'organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque compatibilmente con la natura dell'ente e delle finalità perseguite. Non possono rivestire la carica di sindaco i soggetti che rappresentino imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

Sono eleggibili alla carica di Sindaco coloro i quali hanno i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e precisamente: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., con le precisazioni di cui sopra, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art. 28 bis (Organo di controllo - nomina e competenze del sindaco)

Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere ap-

provata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 28 ter (Organo di controllo - Revisore legale dei conti)

Ai sensi del d. Lgs. 112/2017, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina di un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 29 (Esercizi sociali - Bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364.

Ai sensi del D. Lgs. 112/2017, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre redigere, pubblicare sul proprio sito internet e depositare presso il Registro delle Im-

prese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui alla legge n. 106/2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 29 bis (Utili)

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla sorte degli utili, dopo il prelevamento di una somma destinata per legge a riserva legale fino anche questa non raggiunga il limite dalla stessa previsto.

In caso di autorizzazione della Commissione Europea a richiesta del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, è possibile destinare una quota non superiore al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli stessi enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o provincie autonome e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi,

L'attività imprenditoriale deve essere diretta al perseguimento dell'interesse generale, non particolare, e l'attività di produzione deve essere diretta allo scambio di beni o servizi di utilità sociale; deve inoltre essere svolta in via principale, secondo i parametri tassativamente previsti dal D. Lgs. 112/2017 e relative norme di settore, in funzione della tipologia di impresa sociale (ricavi non superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale; occupazione dei lavoratori in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al complesso di lavoratori impiegati, a qualunque titolo, nell'impresa). La relativa situazione deve risultare da attestazione rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Per l'ente in oggetto vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in quanto essa destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati,

nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Art. 30 (Scioglimento e liquidazione)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- b) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- c) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;
- d) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento di collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 112/2017, e dedotti i dividendi deliberati e non distribuiti - è devoluto ad enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

Art. 31 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascuno socio, ovvero tra i soci medesimi, su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno deferite alla decisione del Collegio Arbitrale, da esperirsi a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione.

Non possono essere devolute alla decisione degli arbitri le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati

dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede legale la società.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede la società.

Gli arbitri decideranno, entro 120 giorni dalla nomina, quali amichevoli compositori, senza vincoli di forma, ex aequo et bono con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante ed a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 5/2003.

F.TO: FIORENZO SILVESTRO

F.TO: LETIZIA GIOVINE NOTAIO (L.S.)